



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 151 DEL 17/11/2020

OGGETTO: MERCATO SETTIMANALE DI MARANELLO CAPOLUOGO -
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEI CONTAGI COVID-19 AI
SENSI DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 216 DEL 12.11.2020

Il Sindaco

Preso atto che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, relativamente al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dall'agente virale trasmissibile denominato COVID-19, fino a tutto il 31/07/2020;

Preso atto altresì dei vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale,

Richiamati i provvedimenti emanati dal Governo e dalla Regione dopo il periodo del lockdown, con i quali sono state adottate prescrizioni per il contenimento e il contrasto del contagio da Covid-19, riguardanti gli spostamenti e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, con decorrenza dal 18 maggio 2020, in particolare:

- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74;
- il DPCM 17 maggio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”* ;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, con specifico riferimento alle disposizioni per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui alla lettera c) dell'allegato 1 che stabilisce, tra l'altro, le misure generali, le competenze dei comuni e le misure a carico dei titolari di posteggio nei mercati;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri che hanno prorogato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale:

- delibera del 29 luglio 2020 *“Proroga dello Stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale al 15 ottobre 2020;
- delibera del 7 ottobre 2020 *“Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria fino al 31 gennaio 2021;

Visti da ultimi:

- il DPCM 3 novembre 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»*, in particolare l'allegato 9 del DPCM che

approva le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020”

- l'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 216 del 12/11/2020, che alla lett. a) dispone le *misure di carattere generale relative alle attività di commercio su aree pubbliche*, in particolare:

“a4. E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.Lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

- nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 di cui al “protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE” approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e smi”

Ritenuto necessario, nel rispetto di quanto stabilito dall'Ordinanza del Presidente della Regione n. 216 del 12/11/2020, adottare apposito piano per lo svolgimento del mercato del Mercoledì a Maranello capoluogo, che preveda il rispetto delle suddette condizioni minimali di cui all'ordinanza stessa: perimetrazione, unici varchi di ingresso e unici varchi di uscita, sorveglianza e controllo area di accesso e mercatale, nonché l'applicazione delle misure di mitigazione del rischio covid-19 contenute nel protocollo regionale per il commercio su aree pubbliche di cui all'ordinanza regionale n. 82 del 17/5/2020;

Dato infine atto che la richiamata Ordinanza Regionale n. 216/2020 tra le misure a carattere generale prevede che l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione sia sempre obbligatorio, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un metro, salvo quanto disposto dai vigenti protocolli o da misure più restrittive;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 150 del 13/11/2020, che ha stabilito le modalità per lo svolgimento dei mercati nelle frazioni di Pozza e Gorzano, rimandando a una successiva ordinanza la definizione delle modalità per lo svolgimento del mercato settimanale di Mercoledì nel Capoluogo;

Visto l'articolo 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. Che nella giornata di Mercoledì il mercato settimanale nel capoluogo di Maranello si svolga rispettando la collocazione dei posteggi ordinaria nel rispetto della planimetria allegata alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;
2. che al fine di presidiare e garantire accessi scaglionati, per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale e assicurare il distanziamento interpersonale, l'area sia perimetrata mediante transenne avendo cura di individuare, come da planimetrie allegate alla presente ordinanza, gli accessi alle aree ed i percorsi di uscita che saranno resi maggiormente evidenti mediante cartellonistica specifica nonché avvalendosi di sorveglianza pubblica e privata;
3. che vengano attuate le seguenti misure atte a prevenire ogni eventuale diffusione del contagio da Covid-19:
 - si dovrà monitorare e controllare il mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro sia all'accesso dell'area sia all'interno;
 - utilizzo di mascherina sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;
 - collocazione nei pressi dell'ingresso di apposita cartellonistica in lingua italiana e inglese rivolta agli acquirenti che contenga le informazioni atte a garantire il distanziamento;
 - I titolari di posteggio sono tenuti ad adottare obbligatoriamente le seguenti misure:

- a. pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
 - b. è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
 - c. messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco. In particolare tali prodotti devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
 - d. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
 - e. rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - f. nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
 - g. agli operatori non è consentita la vendita nella parte laterale del banco ma solo nella parte frontale; gli operatori **dovranno inibire l'accesso laterale** anche attraverso elementi fisici e/o segnaletica;
 - h. è vietato vendere capi di abbigliamento usato e accessori di abbigliamento usato come stabilito dall'art. 10, comma 11, del "regolamento comunale dei mercati a cadenza settimanale" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27.02.2020. La violazione è punita con la sanzione pecuniaria prevista all'art. 21 co.3 del regolamento comunale.
4. che l'accesso all'area mercatale da parte degli acquirenti avvenga solo a completamento della predisposizione di tutte le misure di sicurezza sopra indicate e comunque non prima delle ore 7:30;
 5. in caso di violazione a quanto disposto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni e le procedure previste dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 in relazione all'art. 3 del medesimo decreto legge, come richiamate dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito in legge con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020 n. 74. A tal fine l'autorità competente è il Sindaco;
 6. le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a partire dal 17 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020.

La presente ordinanza viene trasmessa, congiuntamente alle planimetrie, alla Polizia Locale affinché verifichi il rispetto delle misure ivi prescritte, nonché a tutti gli operatori del mercato e alle associazioni di categoria.

Si dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune e la più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Maranello , li 17/11/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente